

Codice A1817A

D.D. 22 luglio 2016, n. 1879

**Autorizzazione idraulica n. 34/16 per lavori di pulizia del rio Valeggione e briglia sul rio Ballona. Richiedente: Comune di Ghiffa.**

In data 21/06/2016 ns. prot. n° 27195/A1817A il Comune di Ghiffa (VB) ha trasmesso al Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania per il parere di competenza, il progetto dei lavori in oggetto specificati.

Poiché i lavori di pulizia e movimentazione del materiale sui due rii, nonché la realizzazione di una scala di accesso alla base della briglia sul Rio Ballona al fine di agevolare la pulizia sistematica interferiscono con l'alveo del Rio Valeggione e del Rio Ballona è necessario preventivamente acquisire l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n.523/1904.

Il progetto è stato approvato dal Comune di Ghiffa con D.G.C. n° 102 del 09.12.2015.

All'istanza è allegato l'elaborato progettuale redatto dal tecnico comunale Geom. T. Caretti in base al quale è prevista l'esecuzione dei lavori sopra indicati.

In data 20.07.2016 con nota n° 17101 (nostro protocollo di ricevimento n° 31675/A1817A del 20/07/2016) il Settore Tutela Faunistica della Provincia del VCO ha comunicato al Settore scrivente ai sensi della L.R. n. 37/06 il proprio parere tecnico sul Rio Ballona in quanto il corso d'acqua è ricompreso nel piano ittico provinciale ed è soggetto a semine di materiale ittico.

A seguito dell'esame degli elaborati progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004;
- visto il D.P.C.M. 24.05.2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico (PAI);
- vista la L.R. 37/2006.

*determina*

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il comune di Ghiffa ad eseguire i lavori in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- l'eventuale materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità

delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente da eventuali demolizioni di opere esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e gestito secondo le vigenti normative in materia di rifiuti;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- le valutazioni di compatibilità degli interventi previsti, a tutela della fauna acquatica presente nel tratto di Rio Ballona, rientra tra quelli interessati da semine ittiche provinciali e quindi necessita del recupero ittico preventivo come indicato nel parere tecnico del Settore Tutela Faunistica della Provincia del VCO prot. 17101 del 20/07/2016.

2. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della LR 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente  
Giovanni Ercole